

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3684

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(GAVA)

Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali  
per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e  
lavorazione di materiali lapidei

*Seduta del 13 ottobre 1971*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente legislazione in materia di integrazione salariale denuncia la propria inadeguatezza alle necessità che si sono man mano manifestate sì che una sua revisione si pone, fra l'altro, in dipendenza dell'avvertita esigenza di pervenire all'eliminazione delle attuali differenziazioni di trattamento tra la gestione ordinaria e quella speciale dell'edilizia della Cassa per l'integrazione dei guadagni nonché in relazione alle particolari situazioni lavorative e produttive che alcuni settori sono costretti a subire per avverse condizioni climatiche o per altre cause di forza maggiore.

Il sistema di proporzionalità delle prestazioni al salario consente una sicurezza più effettiva perché esso permette all'assicurato di mantenere un livello di vita che non sia troppo inferiore al salario percepito anteriormente.

Al centro delle preoccupazioni vi è la lotta contro l'instabilità della manodopera: occorre manovrare la leva dell'assicurazione sociale per favorire l'attaccamento dell'operaio all'impresa.

Com'è noto, la legge 3 febbraio 1963, n. 77, recante disposizioni a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, prevede l'integrabilità delle contrazioni di lavoro causate anche da intemperie stagionali nonché una misura dell'integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione (anziché i 2/3) e un maggiore numero di ore di lavoro integrabili, ore non lavorate tra le 0 e le 40 settimanali (anziché le 24 e le 40 ore).

Il presente disegno di legge è inteso, appunto, ad equiparare il trattamento di integrazione salariale degli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di mate-

riali lapidei a quello previsto dalle vigenti disposizioni legislative in favore degli operai dipendenti da aziende industriali dell'edilizia e affini. E ciò in quanto le rispettive attività hanno, sotto certi aspetti, comuni caratteristiche ed il loro normale svolgimento rimane solitamente influenzato dalle avverse condizioni meteorologiche.

Per fronteggiare l'onere relativo a tale estensione, il contributo a carico delle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei viene elevato dall'attuale 0,20 per cento all'1 per cento, come previsto per il settore dell'edilizia, e dovrà essere versato dalle aziende stesse sulle retribuzioni dei lavoratori addetti al settore (85.000 unità circa).

Nella necessità di legare l'aumento delle spese all'accrescimento simultaneo delle risorse in profitto della gestione, che trova evidente giustificazione nella considerazione che il salario garantito è diretto ad assicurare all'impresa il mantenimento delle maestranze e quindi tale istituto si pone anche nell'interesse del datore di lavoro, il disegno di legge prevede la possibilità di garantire la autosufficienza della gestione « lapidei », consentendo al Governo di modificare la misura del contributo in relazione all'andamento della gestione, che sarà tenuta con contabilità separata, in modo da assicurare la corrispondenza del gettito contributivo all'onere delle prestazioni.

Si ritiene di far rilevare, altresì, che in merito al provvedimento si sono espresse favorevolmente le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore.

In particolare il disegno di legge prevede:

*Articolo 1.* — l'estensione agli operai dipendenti da aziende industriali delle norme vigenti in materia di integrazione salariale per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini;

*Articolo 2.* — l'elevazione del contributo a carico delle aziende di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei dall'attuale 0,20 per cento all'1 per cento sulla retribuzione lorda;

*Articolo 3.* — l'istituzione, nell'ambito della gestione speciale dell'edilizia, di una contabilità separata per i lapidei, al fine di poter seguire l'andamento della gestione;

*Articolo 4.* — la possibilità di modifica del contributo di cui al precedente articolo, in modo da assicurare il costante pareggio tra il gettito contributivo e le prestazioni;

*Articolo 5.* — la rappresentanza della categoria in seno alla commissione centrale dell'edilizia.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estese le disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

La sfera di applicazione comprende le seguenti attività:

- 1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, diorite, quarzite, ecc.; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini;
- 2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
- 3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
- 4) produzione di pietrame e pietrisco;
- 5) lavorazione delle selci;
- 6) produzione di sabbia e ghiaia.

### ART. 2.

Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

### ART. 3.

La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terrà una contabilità separata per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge.

### ART. 4.

La misura del contributo potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in modo da far corrispondere il gettito dei contributi al costo complessivo delle prestazioni risultante dalla contabilità di cui all'articolo 3. Qualora le

risultanze della contabilità di cui all'articolo 3 evidenzino un disavanzo, il decreto del Presidente della Repubblica modificherà la misura del contributo con effetto dall'esercizio dell'anno successivo a quello di approvazione dei bilanci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

**ART. 5.**

Per l'esame delle questioni relative alla applicazione della presente legge, sono chiamati a partecipare alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, in sostituzione dei rappresentanti dell'edilizia, due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori delle categorie interessate.

**ART. 6.**

La presente legge ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.